

Sintesi delle principali modifiche SISTRI

Con DM del 15/02/2010 pubblicato in GU 48 del 27/02/2010, è stato modificato il DM 17/12/2009 di istituzione del SISTRI. Le principali novità sono:

Art. 1 Proroga di termini di cui all'art. 3, comma 1 del DM 17 dicembre 2009

Slittano di 30 giorni solo i termini per l'iscrizione, tutte le altre scadenze rimangono, per ora, invariate.

Art. 2 Estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento

Oltre alle discariche l'obbligo della videosorveglianza è esteso anche agli impianti di incenerimento.

Art. 3 Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori.

Art. 4 Attività di raccolta e trasporto di rifiuti

Le imprese di cui all'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale, il contributo è versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto all'iscrizione al SISTRI, qualora intendano usufruire della facoltà di cui al presente comma, devono richiedere i dispositivi per unità locale rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36.

Da valutare attentamente, in quanto avere a disposizione una sola chiavetta USB vorrebbe dire creare un "collo di bottiglia" non indifferente per la programmazione dei servizi, viceversa, avendone più una per sede, si potrebbe suddividere il carico di lavoro su più operatori.

Art. 5 Integrazione dell'allegato II del DM 17 dicembre 2009

Relativamente all'Allegato II (Ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati) viene specificato dettagliatamente il criterio di calcolo per ciascun soggetto nonché le modalità di versamento dei contributi dovuti.

Art. 6 Indirizzo di posta elettronica per l'iscrizione al SISTRI

Viene indicata la possibilità di utilizzo dell'e-mail come mezzo di comunicazione di avvenuta iscrizione.

Art. 7 Termini per la comunicazione al SISTRI dei dati di movimentazione dei rifiuti

Sono stati modificati i tempi di preavviso per la movimentazione di rifiuti pericolosi (4 ore per il produttore, 2 ore per i trasportatori), mentre in caso di rifiuti non pericolosi, scompare il termine di preavviso; è sufficiente che venga compilata la scheda SISTRI da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso

Art. 8 Ulteriori tipologie particolari

Le disposizioni del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall'estero, nonché l'applicazione dei commi 6 e 7, di cui al DM del 17 dicembre 2009, anche per le attività del personale sanitario.

Art. 9 Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani

Relativamente agli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, vengono dettate delle specifiche relative all'iscrizione nonché alle modalità di gestione del SISTRI.

Art. 10 Moduli di iscrizione

Articolo di sostituzione degli allegati 1 e 2 del DM del 17 dicembre 2009

Art. 11 Modifiche al decreto ministeriale 17 dicembre 2009

Modifiche del DM 17 dicembre 2009 all'articolo 3 comma 4, all'Allegato II e all'Allegato III

Art. 12 Delegato

La definizione di Delegato é sostituita dalla seguente: «"Delegato": il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa».

Art. 13 Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, vale a dire il 28/02/2010.